

Nascita del danno biologico **sentenza nr.184/1986**

Prima di questa storica sentenza della Corte Costituzionale, nel nostro ordinamento non veniva considerato il danno alla salute ai fini risarcitori bensì il danno patrimoniale rapportato alla diminuita capacità del soggetto di produrre reddito. La sensibilità dei Giudici del Tribunale di Genova, all'epoca gli unici a riconoscere il danno alla salute quale voce autonoma, ha condotto la Corte Costituzionale al riconoscimento del danno biologico quale lesione dell'integrità psico-fisica sempre ed autonomamente risarcibile indipendentemente dalla perdita o meno di produrre reddito. Si è dato così il via al così detto sistema tripolare del danno (patrimoniale - biologico - morale) durato un ventennio.

Passaggio al sistema bipolare

alla luce delle famose sentenze gemelle 8827 e 8828 emesse dalla III° Sezione Civile della Corte di Cassazione il 31 Maggio 2003 e alla n.13546 emessa il 12 giugno 2006, oltre a quella n. 1096/2006 della V° Sezione del Consiglio di Stato, alla n. 233/2003 della Corte Costituzionale e infine alla n. 2050 della IV° Sezione della Corte di Cassazione penale il 22 Gennaio 2004; si sono gettate le fondamenta per l'attuale sistema risarcitorio del danno da lesione nel nostro diritto contemporaneo.

Sistema che può essere schematizzato e sintetizzato nel seguente modo:

1) DANNO PATRIMONIALE.

Danno da illecito extracontrattuale risarcibile ex art. 2043 c.c. (perdite economiche sotto la doppia espressione di lucro cessante e danno emergente).

2) DANNO NON PATRIMONIALE.

La lettura tradizionale, all'epoca della emanazione del codice civile del 1942, a mente del quale il danno non patrimoniale poteva essere risarcito "solo nei casi determinati dalla legge" (art. 2059 c.c.), limitava il risarcimento di tale voce di danno all'unica previsione espressamente regolata dall'art. 185 del codice penale del 1930 che si riferiva al danno morale soggettivo.

Le sentenze n.8827 e 8828 sopra citate e definite dagli addetti ai lavori "gemelle" hanno definitivamente chiarito che tale restrittiva interpretazione della previsione di legge del danno non patrimoniale risarcibile, va abbandonata nel vigente assetto dell'ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo (Cass.Civ. Sez. n. 8827 del 31Maggio 2003).

Il danno non patrimoniale quindi, come chiarito da detta sentenza, "deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona non connotato da rilevanza economica" (Concetto questo già espresso, per altro, nella sentenza n. 88/1979 emessa dalla Corte Costituzionale). A tale soluzione la Suprema Corte è arrivata, in costante evoluzione giurisprudenziale.

Con una lettura costituzionalmente orientata dell' art. 2059 del C.C. che, sciogliendo la previsione dalle pastoie dell'art. 185 c.p., che limitava il risarcimento del danno non patrimoniale a quello morale soggettivo, ha recepito il principio secondo il quale il danno non patrimoniale, diverso dal danno morale soggettivo che con quello non va identificato essendo solo una delle voci che lo compongono, va liquidato non già in combinato

tra gli art. 2059 C.C. e l'art. 185 C.P., ma in combinazione tra l'art. 2059 C.C. e l'art. 2 della Costituzione che riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona non connotati da rilevanza economica.

Per giustificare tale interpretazione la Corte di Cassazione argomenta che il danno - evento, originato dalla lesione di un diritto o di un interesse legittimo di rango costituzionale, quando non sia possibile la riparazione in forma specifica, resterebbe privo di tutela giuridica, e poichè la tutela minima riconosciuta alla lesione di un diritto o di un interesse legittimo è la riparazione mediante indennizzo, il rifiuto di tale tutela minima corrisponderebbe a illegittimo diniego di giustizia. Per altro, proprio l'esclusione del risarcimento del danno non patrimoniale operata dalla ormai incongrua applicazione dell'art. 185 c.p., al di fuori del danno morale soggettivo, aveva portato alla emanazione di varie leggi che riconoscevano il diritto al risarcimento di alcuni danni di contenuto non patrimoniale come:

- l'errore giudiziario con privazione della libertà personale (art. 2 della legge n.117 del 13.04.1988);
- l'impiego di illecita raccolta dei dati personali (art.44 comma 7 del d. lgs. 25.07.1988, n. 286) e
- l'eccessiva durata del processo (art. 2 legge n. 89 del 24.03.01).

Alla luce di tali fatti, a tutti appariva ormai chiara l'esigenza di "garantire l'integrale riparazione del danno ingiustamente subito, non solo nel patrimonio inteso in senso strettamente economico, ma anche nei valori propri della persona (art. 2 Cost.)" e non poteva più a lungo essere tollerato il limite costituito dall'art. 185 c.p. Tale concetto è stato espresso, senza che possano sorgere dubbi di sorta sulla sua interpretazione, dalla

Corte Costituzionale che con l'ordinanza n. 58/2005 ha chiarito che "il danno non patrimoniale è sempre risarcibile, anche a prescindere dal limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art.185 c.p." Sempre nel 2005, con la sentenza n.1096 della VI° Sezione, anche il Consiglio di Stato ha recepito la figura del danno esistenziale (non quale figura tipica di risarcimento, ma quale "sintesi verbale") o (come con espressione spregiativa lo avevano definito quanti avversavano la risarcibilità di tali danni - "vaso di Pandora"), costituito da tutte le ipotesi riferibili a lesione di diritti o interessi di rango costituzionale, affermando che "il danno non patrimoniale (degno di risarcimento) deve essere inteso come categoria ampia, nella quale trovano collocazione giuridica tutte le ipotesi in cui si verifichi la lesione di beni o valori inerenti la persona, ovvero sia:

- il danno morale soggettivo (o danno da reato, concretatesi nel turbamento dell'anima della vittima),
- il danno biologico in senso stretto (o danno all'integrità fisica e psichica) coperto dalla garanzia dell'art. 32 della Cost.), e
- il danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale).

Quando tutto sembrava scritto e che il concetto di danno essenziale fosse stato largamente riconosciuto, come figura atipica del risarcimento, ancora una volta e intervenuta la III° Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 15022 emessa il 15 Luglio 2005, ha voluto precisare (richiamandosi alla propria sentenza n.14488/2004), che "il danno esistenziale non esiste come terza autonoma voce risarcitoria dello stesso e unico danno nascente dall'art. 2059 c.c.". Argomenta ancora la Corte che, per precisa indicazione legislativa, a norma del richiamato art. 2059 c.c. non possono esistere tre diversi tipi di danno non patrimoniale (danno biologico, danno morale e danno esistenziale) e poichè ogni altro ulteriore profilo di danno - conseguenza, originate dalla lesione di un diritto o di un interesse di rilievo costituzionale, non rientra ne nel danno biologico, ne nel danno morale soggettivo, ove si parlasse di danno esistenziale, si parlerebbe di una generica categoria di danno che, in quanta tale, non potrebbe trovare tutela giuridica. Pertanto, invece che della generica espressione "danno esistenziale" si deve parlare semplicemente, ma più appropriatamente, di danno non

patrimoniale.

Danno non patrimoniale che può essere preso in considerazione in modo esplicito (ipotesi previste da precise disposizioni di legge) o in modo implicito (caso appunto di lesione di beni o valori costituzionalmente garantiti e quindi implicitamente previsti dalla Carta Costituzionale).

Così argomentando, la semplice richiesta di risarcimento del danno esistenziale (senza specificazione del bene leso e del suo referente costituzionale), non è proponibile e, ove fosse proposta, andrebbe rigettata, mentre invece va accolta la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale che comprende ogni singolo e specifico diritto o interesse che ha subito una lesione in riferimento ad un preciso referente costituzionale (che dichiara i beni o i diritti lesi inviolabili e "come tali oggetto almeno della tutela minima che è quella

risarcitoria") con la sentenza n. 15022 del 15.07.2005, sempre la VI° Sezione della Corte di Cassazione, ha precisato altresì che, non essendo stato chiarito, antecedentemente agli arresti delle sentenze n. 8827 e 8828 del 31 Maggio 2003, che il danno non patrimoniale riferito alla violazione di un referente costituzionale era da considerare diverso dal danno morale, la generica richiesta di risarcimento del danno morale contenuta nel petitum della domanda, formulato antecedentemente a tali sentenze, deve essere ritenuta come comprensiva di qualsiasi tipo di danno non patrimoniale, dovendo il Giudice di merito indagare solo se il richiedente, quando ha parlato di danno morale, ha voluto riferirsi solo al danno morale soggettivo, con esclusione di qualsiasi altro tipo di danno, o se in quello ha voluto comprendere qualsiasi tipo di danno non patrimoniale.

Per completezza di trattazione non può non farsi cenno alla differenza, tutt'oggi esistente, tra la posizione di cui si è fin qui trattato, rappresentata dalla III° sez. civ. della Corte di Cassazione che, nei casi di lesione di valori costituzionalmente garantiti, ritiene doverli tutti qualificare semplicemente come danno non patrimoniale e quella rappresentata dalla I° sez. civ. della stessa Corte di Cassazione che continua a qualificare (da ultimo con la sentenza n. 19354 del 4 Ottobre 2005) le ipotesi di lesione di valori costituzionalmente garantiti come danno esistenziale.

Quale che sia comunque l'espressione con cui vengono indicate le ipotesi di lesione dei valori costituzionalmente garantiti (disputa assolutamente dottrinarica) la sostanza, per gli operatori del diritto, non è cambiata se non per l'affermazione della Corte Costituzionale che li indica come *jus ormai receptum*, il sistema indennitario attuale, nell'assetto ormai definitivo quindi, è un sistema bipolare rappresentato dal:

- 1) danno patrimoniale previsto e regolamentato dall'art. 2043 del Codice Civile e dal
- 2) danno non patrimoniale, ex art. 2059 C.C. rivisitato dalla lettura dello stesso alla luce della Carta Costituzionale, che comprende in sé:
 - a) il danno biologico,
 - b) il danno morale soggettivo e
 - c) l'ulteriore danno costituito dalle singole ipotesi di lesione dei valori costituzionalmente garantiti in applicazione non più del combinato tra gli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., ma tra l'art. 2059 c.c. ed il referente costituzionale relativo alla lesione subita.

Giuseppe Mantese
Patrocinatore Stragiudiziale